







STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

RetiPiù S.r.l.

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede in Comune di Seregno (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci.

Art. 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- a) lo svolgimento delle attività di distribuzione e misura del gas metano e della energia elettrica;
- b) lo svolgimento dell'attività di installazione, collaudo, manutenzione e verifica periodica in conformità a decreti

ministeriali, regolamenti, leggi e norme tecniche vigenti di tempo in tempo, degli strumenti di misura MID, quali ad esempio convertitori di volume, flow computer e contatori, per la misura fiscale di gas, acqua, energia elettrica, vapore e fluidi in genere.

- c) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
- d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico

La Società può:

- a) svolgere attività connesse, complementari o affini a quelle sopra indicate quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo, la realizzazione, la produzione, la sostituzione, il rinnovo, l'estensione e la locazione delle reti tecnologiche, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi gas, energia elettrica ed illuminazione;
- b) svolgere attività di studio, consulenza, assistenza, progettazione e costruzione di impianti, nel rispetto della normativa inerente le attività riservate agli iscritti ad appositi Albi professionali.

2. La Società può inoltre gestire per conto proprio o di terzi, i servizi del ciclo idrico integrato e le attività di telecomunicazioni.

Tutte le predette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a Società esterne.

La Società può prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami, assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della propria attività, partecipazioni in altre Società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché in via non prevalente e senza svolgimento di attività di collocamento nei confronti del pubblico.

Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

3. In particolare la Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di pro-

muovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

- a) garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Art. 6 Direzione e coordinamento

1. La Società è soggetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 septies del codice Civile, all'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Società capogruppo AEB S.p.A., attraverso il proprio organo amministrativo.

Rientrano in particolare nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento le seguenti materie:

1. Indirizzi generali di gestione, i piani operativi e le relative variazioni;
2. Indirizzi generali per il budget annuale e pluriennale ed i relativi piani degli investimenti e disinvestimenti, le loro variazioni e le modalità di finanziamento;
3. Indirizzi generali per la redazione dei progetti di bilancio d'esercizio annuali ed i progetti stessi;
4. Indirizzi generali per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative condizioni, per la partecipazione a gare, per l'assunzione di attività/servizi e la definizione delle relative condizioni per la partecipazione;
5. Indirizzi generali per l'assunzione e/o modificazione dei contratti di servizi relativi alla gestione di attività/servizi;
6. Indirizzi generali per l'acquisizione di aziende o rami di azienda, la cessione di aziende o rami di azienda, la costituzione di diritti reali di godimento o il rilascio di garanzia su aziende e loro rami;
7. Indirizzi generali per l'adesione a Consorzi, Joint Venture, protocolli d'intesa, accordi societari pluriennali;
8. In generale gli indirizzi in tema di assunzione, alienazione, gestione di partecipazioni in altre imprese, con particolare riguardo agli statuti e loro variazioni, aumenti di capitale, esercizio e trasferimento dei diritti d'opzione, esercizio dei diritti di prelazione, acquisto e vendita di partecipazioni e azioni, emissione di titoli di debito, acquisto e vendita di titoli di debito e obbligazioni, espressione del diritto di gradimento, operazioni di fusione, scissione, di scorporo, costituzione e partecipazione a Società di qualsiasi tipo;
9. Indirizzi generali in tema di finanziamenti di qualsiasi tipo, assunzione di prestiti, mutui, concessione di prestiti e rilascio di garanzie;
10. Indirizzi generali in ipotesi di istituzione di filiali,

agenzie, succursali e uffici di rappresentanza;

11. Indirizzi generali in tema di personale, acquisti, appalti ed assicurazioni.

2. Nelle materie sopra elencate gli organi della Società sono tenuti, nella massima misura possibile, ad adeguarsi ed attenersi alle direttive impartite dall'organo amministrativo della capogruppo.

Art. 7 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 82.550.607,69 (ottantadiemilionicinquecentocintantamilaseicentosettevirgolasessantataneve). *L'assemblea del 4 dicembre 2019 ha deliberato la riduzione del capitale sociale sino ad Euro 82.498.068,63 (ottantaduemilioniquattrocentonovantottomilasessantotto virgola sessantatre) e quindi per Euro 52.539,06 (cinquantaduemilacinquecentotrentanove virgola zero sei), pari al valore nominale della partecipazione da liquidare al Comune di Macherio, una volta decorso senza opposizione il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 2482 C.C.*

2. La Società, può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci, fatta sempre salva la postergazione del rimborso del finanziamento ex art. 2467 c.c.

Art. 8 Aumenti di capitale sociale

1. In sede di aumento del capitale, i Soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute emergenti dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile.

2. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati, con le maggioranze di cui all'art. 18 comma 1 del presente statuto, anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

3. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimento in natura, o con prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento.

Art. 9 Titoli di debito

1. La Società potrà emettere titoli di debito nel rispetto della normativa vigente.

2. L'emissione di titoli di debito è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 18).

3. L'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione,

determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

4. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'art. 2483, 2° comma, del Codice Civile.

5. La delibera di emissione dei titoli di debito deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta a cura degli Amministratori nel registro delle imprese.

Art. 10 Partecipazione sociale

1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Art. 11 Riduzione capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali, il tutto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2481 ter - 2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater del Codice Civile

Art. 12 Trasferimento di titoli - Diritto di prelazione

1. Ai fini del presente articolo le partecipazioni e i diritti di opzione/sottoscrizione sono definiti "titoli".

2. Il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'Organo di Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R.

5. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli of-

ferti. Qualora la prelazione venga esercitata da più Soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8. Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla Società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

9. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i titoli saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13), purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

Art. 13 Diritto di gradimento

1. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente articolo 12), il trasferimento a terzi non soci delle partecipazioni sociali e dei diritti di opzione ad esse inerenti e la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione, che dovrà essere chiesto dal Socio cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il gradimento potrà essere rifiutato:

- a soggetti o Società che siano soci o appartengano a gruppi le cui Società si trovano in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per condizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa risultare pregiudizievole per la Società.

3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato e comunicato, a mezzo di Raccomandata A.R., dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento con le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento si intenderà negato.

4. Qualora il gradimento venga negato, il Socio che intende alienare le proprie partecipazioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 14 Assemblea

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto nonché

sugli argomenti che l'Organo di Amministrazione o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione Assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.

3. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 15 Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mani, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

4. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. La richiesta di convocazione di Assemblea da parte di uno o più Soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale sociale, dovrà da questi essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale della Società. Nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L'Organo Amministrativo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15

(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. All'ordine del giorno dell'Assemblea non potranno essere iscritti argomenti diversi da quelli richiesti da trattare da parte dei Soci. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico non Vi provveda nel precitato termine perentorio di 15 (quindici) giorni, in sua vece vi provvede, senza indugio, il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 16 Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel "Libro dei Soci" e siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione sottoscritta.

2. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Art. 17 Presidenza e Segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta da altro Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti; in assenza dell'Amministratore Unico, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima, scelto anche tra persone estranee alla Società.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro delle decisioni dei Soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 18 Costituzione e deliberazioni

1. Nelle seguenti materie:

- a) riduzioni ed aumenti del capitale sociale (salvo quelli obbligatori per legge);
- b) fusioni e scissioni societarie;
- c) modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- d) scioglimento e liquidazione della Società;
- e) emissione di titoli di debito;
- f) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che in proprio o per delega rap-

presentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Negli altri casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i 2/3 di capitale sociale e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Organo di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'Assemblea al tempo della nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Ciascun Amministratore dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico.

4. Non è consentito affidare l'amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, secondo il seguente procedimento:

- a) uno o più Soci, titolari complessivamente di una partecipazione almeno pari al 10% (dieci per cento), potranno presentare una lista di uno o più candidati contraddistinti da numeri crescenti e di numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun Socio potrà votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, ecc., fino ad un numero pari a quello dei candidati in lista;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;

- e) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati;
- f) i voti eventualmente ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti il più anziano di età.

3. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma, del Codice Civile. In caso di sostituzione di un Amministratore, dovrà essere garantito che almeno un terzo degli Amministratori appartengano al genere meno rappresentato.

4. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 21 Divieto di concorrenza

1. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

2. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società il rivestire tale qualità anche in Società controllanti, controllate o partecipate.

Art. 22 Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Amministratore Delegato e/o nominare un Direttore Generale con attribuzione dei poteri/procure per l'ordinaria amministrazione, salva l'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società, nell'ambito delle specifiche loro competenze.

5. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.

6. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile.

7. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

8. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

9. Non è consentita la nomina di Vice Presidenti e l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 24 Compensi degli Amministratori e rimborso spese

1. Ai membri dell'Organo di Amministrazione spettano, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.

3. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che di riconoscere trattamenti di fine mandato.

4. L'Amministratore chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento non ha diritto a percepire compensi aggiuntivi.

Art. 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie

da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, se nominato.

Art. 26 Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro delle decisioni degli Amministratori", tenuto a norma di legge.

Art. 27 - Amministratore Unico

1. Quando l'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico, al medesimo spettano i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente.

2. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 28 Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e come meglio infra indicato.

In particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della Società nelle seguenti materie:

- a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e sociali del territorio;
- b) rapporti con i Soci;
- c) rapporti con le Società controllate, controllanti, collega-

te e parteciate, con facoltà di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle stesse.

2. Per la partecipazione alle Assemblee delle predette Società nelle quali vengano trattate le materie di cui all'art. 18) 1° comma, del presente Statuto il Presidente dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società.

4. La rappresentanza della Società e la firma sociale competono altresì all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale per tutti i poteri/attribuzioni conferiti a norma dell'art. 22, comma 3.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

3. Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato. I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito a norma di legge.

4. Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Art. 30 Revisione contabile

1. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della Società è esercitato da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro, nominati e funzionanti a norma di legge.

2. Il revisore o la Società incaricata della revisione legali, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'Assemblea, nel nominare il Revisore Legale o la Società

di Revisione Legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico sempre nel rispetto di eventuali limiti imposti dalle vigenti leggi, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore o della Società di Revisione Legale, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

5. Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. La carica di Revisore Legale della Società non è incompatibile con la medesima carica ricoperta in altra Società facente parte dello stesso Gruppo societario.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

Art. 31 Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della Società da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 32 Utili

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale;
- il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Cometerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

Art. 34 Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del

Tribunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

3. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Società.

4. I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico definitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e spese.

TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA

Art. 35 Responsabilità tributarie

L'Assemblea può liberare/manlevare gli Amministratori da eventuali sanzioni tributarie a carico delle Società e derivanti dalla loro gestione, così come l'Organo di Amministrazione può liberare/manlevare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni a carico della Società e derivanti dalla loro attività, salvo i casi di dolo e colpa grave.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Disposizioni finali

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Mario Carlo Novara - Luigi Roncoroni.

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 9 dicembre 2019.